



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

R.G. n. 668/2020

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**
ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.1.2020;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che

- SPATAFORA Giuseppina, nella qualità di amministratrice di sostegno del coniuge LO BELLO Gino, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con atto del 13.5.2020 ha presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore proposto;
- tale piano, in sintesi, ha previsto:
 - il pagamento di n. 17 rate a titolo di spese in prededuzione, di cui le prime 12 per € 121,59 cadauna e le restanti 5 per € 176,47 ciascuna;
 - il versamento di complessivi € 11.593,35 mediante il pagamento di n. 60 rate mensili di importo pari ad € 278,16 per le prime 19 e pari ad € 87,86 per le restanti 41;
 - la destinazione delle somme di cui sopra al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura, dei creditori Riscossione Sicilia S.p.a., Agenzia delle Entrate, Comune di Roccapalumba e Provincia Regionale di Palermo nella misura del 20% crediti privilegiati, nonché dei creditori chirografari Findomestic Banca S.p.a. e Fiditalia S.p.a. nella misura del 15%;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dai ricorrenti, tramite pec rispettivamente del 19.12.2020 e del 21.1.2021, Riscossione Sicilia S.p.a. e Agenzia delle Entrate hanno espresso il proprio parere negativo all'omologa del medesimo, lamentando, in particolare quest'ultima, il mancato rispetto, in relazione alla percentuale offerta, della gradazione dei privilegi ex art. 2752 c.c.;
- all'udienza del 27.1.2021 la debitrice ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore proposto;



considerato che

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto solamente dopo aver escluso che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- il vaglio di tale presupposto si concreta nell'accertare, innanzi tutto, se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle reali necessità del suo nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, dunque, avere accesso alla procedura del piano del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze sia tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, e se, pertanto, la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si sia verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza;
- tale accertamento richiede inevitabilmente un esame del grado di capacità e consapevolezza del consumatore nella gestione del patrimonio, nell'assunzione delle obbligazioni, nella valutazione possibili alternative, giudizio da compiersi anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive;
- secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., a partire dal 2000 il sig. Lo Bello, coniuge della ricorrente, ha iniziato a sviluppare i primi sintomi della ludopatia, destinando al gioco tutte le somme a sua disposizione. Tale situazione è perdurata per diversi anni, durante i quali il sig. Lo Bello, riuscendo a mascherare la propria condotta ai familiari, ha quindi progressivamente contratto una pluralità di debiti, tutti finalizzati all'estinzione di precedenti prestiti volti a finanziare la sua attività ludopatica. Tale patologia, per lungo tempo nascosta, ha dunque inciso negativamente sul patrimonio familiare, posto che per diversi anni il sig. Lo Bello ha destinato al gioco la totalità delle proprie entrate, determinando così una progressiva diminuzione della disponibilità economica del nucleo familiare, a fronte di un continuo aumento dell'esposizione debitoria;
- ritiene dunque il Tribunale che la sig.ra Spatafora, nella qualità di amministratore di sostegno del marito Lo Bello Gino, attualmente in cura presso il competente dipartimento dell'A.S.P. di Palermo, sia meritevole di accedere alla procedura richiesta, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle allegazioni di parte, le quali risultano avvalorate dai documenti prodotti e dall'attestazione dell'OCC;
- risulta, infatti, come già rilevato sopra, che il sig. Lo Bello abbia iniziato a contrarre la maggior parte dei debiti in conseguenza dello svilupparsi della sindrome della ludopatia, per effetto della quale il nucleo familiare si è trovato a subire una drastica riduzione delle disponibilità economiche mensili, nonostante l'aumento continuo delle uscite; inoltre, come può evincersi dalla tipologia dei crediti elencati in atti, nonché dal relativo ammontare, l'attuale stato di sovraindebitamento dei coniugi Spatafora-Lo Bello pare doversi ricondurre non già a spese del tutto ingiustificate o a prestiti contratti in maniera irragionevole, bensì all'improvvisa insufficienza, dovuta alla patologia del marito, delle risorse patrimoniali necessarie per



provvedere al mantenimento proprio e dei familiari con essi conviventi. Al riguardo, invero, emerge dai documenti in atti che il patrimonio familiare è ad oggi costituito dal solo stipendio del sig. Lo Bello, pari ad € 2458,66, dal quale debbono detrarsi circa € 500,00 derivanti dal pignoramento presso terzi effettuato da Findomestic Banca S.p.a. e dalla cessione del quinto dello stipendio compiuta da Fiditalia S.p.a., oltre a circa € 1700,00 per spese legate al sostentamento quotidiano proprio, della moglie e del figlio maggiorenne attualmente iscritto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Caltanissetta;

- consentire alla ricorrente di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;
- peraltro la decisione appare in linea con le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla “*ristrutturazione dei debiti del consumatore*”, le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema;
- a tale proposito, infatti, è possibile osservarsi che, con riferimento al caso di specie, l'art. 69 comma 1 subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al consumatore di “*colpa grave, mala fede e frode*” nell'assunzione dei debiti, circostanza da escludersi nel caso di specie, ove, come si è visto, la maggior parte dei debiti sono stati contratti in conseguenza della patologia contratta dal marito della ricorrente e per lungo tempo tenuta nascosta alla medesima;

ritenuto dunque che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che il sig. Lo Bello risulta intestatario di una sola autovettura marca Alfa Romeo 147 di modico valore;
- in ultimo, le contestazioni avanzate da Riscossione Sicilia S.p.a. e Agenzia delle Entrate non comportano un mutamento delle considerazioni sopra svolte, posto che la proposta di pagamento avanzata dalla ricorrente, pur comportando una falcidia dei crediti vantati, consente nondimeno, per la parte loro spettante, un pagamento certo e determinato temporalmente; inoltre, quanto in particolare alle doglianze mosse dall'Agenzia delle Entrate, deve osservarsi che dall'esame del piano proposto non pare emergere alcun mancato rispetto nella gradazione dei privilegi, atteso che a tutti i creditori privilegiati è stata garantita la medesima percentuale di rimborso del debito;



P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto da SPATAFORA Giuseppina nella qualità di Amministratore di sostegno del sig. LO BELLO Gino, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 5.2.2021

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

